

Legge regionale 09 gennaio 2018 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

Art. 25

(Responsabile della piscina)

- 1.** Il responsabile della piscina, ai sensi dell'articolo 10, è l'amministratore di condominio, salvo sia diversamente disposto dall'assemblea dei condomini.
- 2.** L'assemblea dei condomini, su proposta dell'amministratore, nomina l'addetto agli impianti tecnologici al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti.
- 3.** Qualora il condominio non preveda l'obbligatorietà di un amministratore ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, il responsabile della piscina e l'addetto agli impianti tecnologici sono individuati dall'assemblea dei condomini.